



Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

1 - Settore Servizi Finanziari e Culturali

Ufficio IMU - ICI - TASI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Adottata con i poteri del **CONSIGLIO COMUNALE** (Art. 42 D.Lvo n. 267/2000)

N° 3 di Registro

Seduta del 24/01/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER
L'ANNO 2019.**

L'anno *duemiladiciannove* il giorno *ventiquattro* del mese di *gennaio* alle ore **12:00**, presso la Sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. n. 47, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 2017.

Sono presenti: **Dott. Marco SERRA**

Dott.ssa Fabrizia TRIOLO

Dott. Gianfranco PARENTE

Assume la presidenza della seduta il **Dott. Marco SERRA**

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale **Dott. Fabio Terrile**

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri del Consiglio Comunale

Premesso:

- che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 2017, pubblicato sulla G.U. n. 88 in data 14/04/2017, la gestione dell'Ente è stata affidata - per la durata di diciotto mesi, con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco, nonché di ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche - ad una Commissione Straordinaria composta da tre membri, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267;
- che con Decreti del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 2018 e 09/08/2018 – su proposte del Ministro dell'Interno espresse, rispettivamente, in data 15/03/2018 e 02/08/2018 – sono state formalizzate le sostituzioni di due componenti della Commissione Straordinaria in argomento;
- che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 06 agosto 2018 – su proposta del Ministro dell'Interno espressa in data 27/07/2018 – la durata dello scioglimento del Consiglio Comunale, fissata per diciotto mesi, è stata prorogata per il periodo di sei mesi;

Preso atto:

- Che il Comune di Lavagna, con atto deliberativo della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 29 in data 31 luglio 2017, ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243 bis del D.lgs. 267/2000;
- Che il comune ha approvato il relativo piano di durata quinquennale (2017-2021) con atto della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 37 in data 27 ottobre 2017;
- Che il piano è stato sottoposto all'istruttoria del Ministero dell'Interno, che ha formulato la relazione di competenza in data 27 febbraio 2018;
- Che il piano è stato sottoposto al procedimento di approvazione da parte della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Liguria;
- che in data 6/12/2018, con pronuncia n. 134, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria non ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Lavagna di cui alla deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 37 del 27/10/2017;
- che con Deliberazione della commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n.136 in data 20/12/2018 è stata deliberata l'autorizzazione a proporre ricorso davanti alla Corte dei Conti - Sezioni Riunite in speciale composizione e in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 174/2016, avverso e per la riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, della pronuncia n. 134/2018/PRSP resa dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, depositata il 13/12/2018 e notificata al Comune di Lavagna nella stessa data;

Dato atto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2018 il Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 recante il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti locali , data che coincide anche con il termine per l'approvazione delle aliquote e tariffe afferenti ai tributi comunali;

Richiamato l'art. 1 , comma 639 della Legge n. 147/2013 che istituisce, dal 01/01/2014, l'*imposta unica comunale (IUC)* che conferma la disciplina della componente patrimoniale del tributo dell'imposta Municipale Propria (IMU) istituita con l'art. 8 del D. Lgs 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 243 bis, comma 8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 secondo cui gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale possono deliberare, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 9 del 19 marzo 2018 con cui sono state fissate, per l'anno 2018, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) attraverso la quale è stata approvata l'aliquota dello 0,60 per cento in relazione alle abitazioni principali di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, mentre per tutte le altre tipologie di unità immobiliari quella del 1,06 per cento;

Ritenuto necessario in riferimento al summenzionato piano di riequilibrio di mantenere inalterate dette aliquote almeno sino al 31/12/2021 e, quindi, anche per l'esercizio 2019;

Visto l'articolo 13-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui : *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani”*;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – **allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale** – espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Tanto premesso e ritenuto;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

- di stabilire per l'anno 2019 e per i successivi anni sino al 2021, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ai fini della predisposizione del Bilancio di Previsione 2019/2021, confermando quelle già vigenti nel pregresso esercizio 2018, di seguito trascritte, sino al 2021:

| <i>Tipologia imponibile</i> | <i>Aliquota - Detrazioni</i> |
|--|---|
| Abitazioni principali delle sole categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale: alla unità eccedente per ciascuna categoria catastale va applicata l'aliquota delle unità non pertinenziali) | Aliquota: 0,60 per cento detrazione su base annuale di € 200,00 |
| Abitazioni principali delle sole categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale: alla unità eccedente per ciascuna categoria catastale va applicata l'aliquota delle unità non pertinenziali) di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato e di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, (che percepiscono quindi una pensione erogata da un Ente del loro Paese di residenza) a riguardo di una ed una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titoli di proprietà o di usufrutto, tenuta a disposizione, ovvero, non locata o data in comodato. E' necessario presentare una dichiarazione entro il 30/06/2019 | Aliquota: 0,60 per cento detrazione su base annuale di € 200,00 |
| Immobili di categoria C/2, C/6, C/7 NON compresi tra quelli trattati come pertinenza di abitazioni principali, ovvero, ogni altra tipologia di utilizzo nessuna esclusa | Aliquota: 1,06 per cento |
| Immobili di categoria A/10, da B/1 a B/8, C/1, C/3, C/4, C/5, immobili da D/1 a D/12, compresi i POSTI BARCA nel porto turistico | Aliquota: 1,06 per cento |
| Immobili destinati ad uso abitativo da cat.A/1 a cat.A/9 concessi in locazione con contratto regolarmente registrato (a canone libero, ovvero, NON a canone concordato) | Aliquota: 1,06 per cento |
| Immobili destinati ad uso abitativo da cat.A/1 a cat.A/9 concessi in comodato gratuito, senza registrazione, ad ascendenti e discendenti di primo grado ivi dimoranti e residenti anagraficamente - <u>Se detti comodati vengono registrati è prevista, per Legge, una riduzione della base imponibile del 50 per cento a condizione che il comodante possieda un solo immobile in Italia (oltre a quello eventualmente posseduto ed adibito ad abitazione principale "prima casa") E dimori e risieda anagraficamente nello stesso Comune (Lavagna) in cui è sito l'immobile</u> | Aliquota: 1,06 per cento |

| | |
|--|---------------------------------|
| <i>concesso in comodato: è obbligatorio presentare una dichiarazione entro il 30/06/2019</i> | |
| <p>Immobili destinati ad uso abitativo da cat.A/1 a cat.A/9 concessi in locazione a persone fisiche con contratto regolarmente registrato <u>a canone concordato</u> di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n.431</p> <p><i>L'imposta in questi casi, per Legge, è ridotta del 25 per cento, ovvero, l'importo da pagare corrisponde al 75 per cento dell'ammontare dell'imposta emersa dal conteggio effettuato</i></p> <p>E' necessaria la presentazione di una dichiarazione entro il 30/06/2019</p> | Aliquota: 1,06 per cento |
| <p>Immobili destinati ad uso abitativo da cat. A/1 a cat. A/9 non locati, a disposizione (cosiddette "seconde case")</p> | Aliquota: 1,06 per cento |
| Aree fabbricabili | Aliquota: 1,06 per cento |
| <p>Immobili di categoria catastale da A/1 ad A/9 di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) <u>che NON siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza</u></p> | Aliquota: 1,06 per cento |

Quindi,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente della Commissione
Straordinaria**
Dott. Marco Serra

Il Vice Segretario
Dott. Fabio Terrile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate